



STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1. E' costituita in Ravenna l'associazione denominata Zarlot, senza fini di lucro con sede in S. Alberto via Motta N°38 (RA), un eventuale cambio di sede non comporta variazioni di statuto. La durata dell' associazione è illimitata.

ART. 2

SCOPI E FINALITA'

1. L'associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di promuovere la cultura dell' educazione del cane per un ottimo rapporto con l'uomo.
2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:
3. Propagandare e attuare tecniche di educazione e addestramento del cane, finalizzate alle attività di ricerche in superficie di persone scomparse e travolte da macerie, che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi statutari ;
 - a. Organizzare prove di ricerca sia direttamente che in collaborazione con altri enti;
 - b. Promuovere con i cani ogni attività che possa essere di supporto terapeutico in situazioni di svantaggio;
 - c. Organizzare corsi di formazione per operatori ed educatori che operino in strutture sociali al fine di migliorarne le condizioni generali e favorire la socializzazione delle persone svantaggiate;
4. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fomite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

48123 Sant'Alberto (RA) Via Motta n. 38

c.f. 92056450395 (R.Reg. 173 /04) (Elenco Reg.P.C. 1358 del 30/04/14)

Tel. 3387726753 E – mail info@zarlot.it www.zarlot.it



CINOFILIA DA SOCCORSO

ART. 3

RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Contributi degli aderenti;
 - b. Contributi privati;
 - c. Contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. Donazioni e lasciti testamentari;
 - e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

1. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di Marzo.

ART. 4

MEMBRI DELL' ASSOCIAZIONE

1. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'associazione tutte le persone fisiche che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

ART. 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a socio, deliberata dal comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.



2. Il comitato direttivo cura l'associazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.
3. Il comitato esaminerà le domande di ammissione entro la sua prima riunione utile. Su ciascuna domanda decide il comitato, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.
4. La qualità di socio si perde:
 - a. Per recesso;
 - b. Per mancato versamento della quota associativa, trascorso due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c. Per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
 - d. Per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - e. Per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione;
 - f. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del comitato direttivo.
 - g. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mosse consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
5. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate

ART. 6

DOVERI E DIRTTI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci sono obbligati:
 - a. Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
 - c. A versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - d. A prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
 - e. I soci hanno diritto:
 - a. A partecipare a tutte le attività promosso dall'associazione;
 - b. A partecipare all'assemblea con diritto di voto;
 - c. Ad accedere alle cariche associative;
 - d. A prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativi alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia;



CINOFILIA DA SOCCORSO

ART. 7

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. L'assemblea dei soci;
 - b. Il comitato direttivo;
 - c. Il presidente;

ART. 8

L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2. L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell' associazione ed inoltre;
 - a. Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b. Nomina i componenti del comitato direttivo;
 - c. Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d. Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e. Delibera l'esclusione dei soci dall' associazione;
 - f. Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno tre membri del comitato direttivo, un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità;
4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'associazione.
5. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del comitato direttivo o, in sua assenza dal vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno

48123 Sant'Alberto (RA) Via Motta n. 38

c.f. 92056450395 (R.Reg. 173 /04) (Elenco Reg.P.C. 1358 del 30/04/14)

Tel. 3387726753 E – mail info@zarlot.it www.zarlot.it



ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero comitato direttivo.

6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9

IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque nominati dall'assemblea dei soci. Il primo comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del comitato esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del comitato decade dall'incarico, il comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del comitato, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo comitato.
3. Il comitato nomina al suo interno un presidente un vicepresidente e un segretario;
4. Al comitato direttivo spetta di:
 - a. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - b. Predisporre il bilancio;
 - c. Nominare il presidente, il vice presidente e il segretario;
 - d. Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e. Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci;
5. Il comitato direttivo è dal presidente o in caso di assenza dal vicepresidente e in assenza di entrambi del membro più anziano.
6. Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qual volta il presidente o in sua vece il vice presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del comitato direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



CINOFILIA DA SOCCORSO

ART. 10

IL PRESIDENTE

1. Il presidente, nominato dal comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.
2. Al presidente è attribuita la rappresentanza dell' associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice presidente, anch'esso nominato dal comitato direttivo.
3. Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo e in ogni caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

ART. 12

NORMA FINALE

1. In di scioglimento dell' associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 13

RINVIO

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.